

Problemi in materia di esecuzione: *abolitio criminis, continuazione, indulto.*

Seguendo le indicazioni fornite dal Comitato scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura, ho ritenuto fosse buona cosa dare a questa relazione un taglio prevalentemente, se non esclusivamente, pratico, cercando di fornire risposta, più semplice possibile, alla domanda su come si determina in concreto la pena e come ad essa si dà esecuzione, con particolare riguardo alla pena detentiva e alle modificazioni conseguenti alla abolizione di ipotesi di reato, all'applicazione della continuazione e del condono.

Ho quindi individuato alcuni recenti provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti (cd. "cumuli") nei quali volta a volta vengono affrontati problemi relativi alla materia che ci interessa e sui quali potremo avviare il dibattito. Ho naturalmente eliminato da tali provvedimenti i riferimenti personali.

Prima di considerare i singoli casi mi pare necessaria una premessa, pur breve, sui singoli istituti nella fase di esecuzione, con particolare riguardo al provvedimento di cumulo, poiché è nel momento della unificazione delle pene concorrenti che gli istituti in questione possono presentare aspetti problematici.

La continuazione in fase esecutiva.

Come è noto, il nuovo codice di procedura penale all'art. 671, infrangendo anche in tal caso la precedente graniticità del concetto di giudicato, ha introdotto la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione anche tra sentenze di condanna definitive.

Il procedimento si instaura con istanza di parte o sull'accordo delle parti (in caso di più sentenze di "patteggiamento") e la decisione è affidata al giudice dell'esecuzione con procedimento camerale. I criteri di valutazione saranno gli stessi adottati in sede di cognizione, anche se stranamente solo in relazione a tale norma processuale con l'art. 4 *vicies* del D.L. n.272/2005 è stato aggiunto come elemento che incide sulla valutazione per l'applicazione della disciplina del reato continuato quello della consumazione di più reati in conseguenza dello stato di tossicodipendenza. Non sembra ragionevole che tale criterio di valutazione si riferisca solamente alla valutazione della continuazione in sede esecutiva e la Suprema Corte ha più volte confermato tale convincimento, affermando che la norma introdotta con

l'art. 4 *vicies* cit. è di carattere generale¹. La Suprema Corte ha chiarito anche, con giurisprudenza ormai consolidata, che lo stato di tossicodipendenza non può per sé stesso configurare il disegno criminoso unificante le varie condotte, poiché occorre sempre individuare la sussistenza di una pregressa previsione e deliberazione di massima che comprenda tutti i fatti presi in considerazione².

Malgrado l'asserita omogeneità degli istituti, delle norme e il carattere generale di esse, si debbono riscontrare significative differenze tra l'istituto della continuazione nella fase della cognizione e quello nella fase dell'esecuzione.

Innanzitutto nella determinazione della pena il giudice dell'esecuzione è facilitato, poiché a norma dell'art. 187 disp. att. c.p.p. (che, come si noterà, introduce normativamente il principio della gravità concreta del fatto) la pena base è già individuata in quella più grave inflitta dai vari giudici della cognizione. Si capovolge così il criterio della pena edittale in astratto prevista dalla legge, affermato dalla Suprema Corte in modo ormai costante anche a sezioni unite per la fase della cognizione³.

In secondo luogo, nel rideterminare la pena complessiva il giudice dell'esecuzione incontra un solo limite, quello previsto dal comma 2 dell'art. 671 c.p.p., vale a dire che la complessiva pena determinata per effetto della continuazione non può superare la somma di quelle irrogate dai singoli giudici della cognizione. Ciò consente non solo di determinare la pena in misura superiore al triplo della più grave (limite questo previsto solo dal primo comma dell'art. 81 c.p.)⁴, ma anche di determinare la pena in misura superiore per singoli fatti, ma comunque inferiore alla somma complessiva, senza violare il divieto di *reformatio in pejus*⁵.

Il giudice dell'esecuzione nell'applicare la disciplina della continuazione a norma dell'art. 671 c.p.p. può anche compiere una autonoma valutazione sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena "*quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione*"; ciò vuol

1 Cfr. Cass. Sez. 2[^], sent. n. 41214 del 6.11.2007, Rv238762.

2 Cfr. Cass. Sez. 1[^], sent. n. 7190 del 14.2.2007, rv. 235686; Cass. Sez. 1[^], ord. n. 9876 del 1.2.2007, rv. 236547

3 Cass. Sez. Un. sent. n. 15 del 3.2.1998- Varnelli.

4 Cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sez. 1[^], sent. N. 39306 del 24.9.2008, Rv.241145.

5 Cfr. Cass. Sez. 1[^], sent. n. 12894 del 7.3.2008, rv. 239655; Cass. Sez.1[^], sent. n.12704 del 6.3.2008, rv. 239376; Cass. Sez. 1[^], sent. n. 31429 del 8.6.2006, rv.234887.

dire a mio avviso **non** che può concedere un beneficio che era stato negato con effetto di giudicato dal giudice della cognizione, sostituendo così la propria diversa valutazione prognostica a quella sfavorevole del giudice della cognizione, ma solo che può concedere quel beneficio quando il diverso computo della pena (ridotta entro i limiti consentiti dalle norme degli artt. 163 e 164 c.p.) consente in sede esecutiva quello che non era consentito al giudice della cognizione. Peraltro la Corte di Cassazione ha affermato anche che il beneficio della sospensione condizionale concesso con una delle sentenze poste in continuazione in sede esecutiva non è automaticamente revocato, essendo compito del giudice dell'esecuzione valutare se ricorrano le condizioni per il mantenimento e l'estensione del beneficio ovvero per l'eliminazione di esso dopo il riconoscimento della sussistenza del disegno criminoso unico⁶.

Amnistia ed indulto.

I provvedimenti di amnistia ed indulto nel nostro ordinamento hanno avuto fino al 1992 un'incidenza molto rilevante. Dal dopo guerra agli anni '90 ne sono intervenuti oltre trenta. La modifica dell'art. 79 della Costituzione, fatta con L. Cost. 6 marzo 1992 n. 1, imponendo una deliberazione a maggioranza qualificata, ha di fatto frenato il ricorso periodico ai provvedimenti di clemenza.

Tali provvedimenti, diversamente da quel che si è portati a ritenere, determinano per gli uffici esecuzione una moltiplicazione ed un'accelerazione dell'attività lavorativa notevolissime e, per lo meno nel breve/medio periodo, un aggravio del lavoro, non certo una deflazione. Ed infatti, al cadere dei provvedimenti occorrerà con immediatezza porre termine alle esecuzioni in atto (ordinando immediatamente e provvisoriamente la scarcerazione di tutti i detenuti che ad un sommario esame possono godere di quel beneficio con effetto liberatorio) e richiedere, poi, con tempi di maggiore respiro, acquisite tutte le informazioni sugli elementi oggettivi e soggettivi eventualmente necessari per la valutazione, l'applicazione definitiva del beneficio, alla quale provvederà il giudice dell'esecuzione senza formalità, con ordinanza contro la quale è possibile opposizione con incidente di esecuzione. Si provvederà, quindi, in tempi successivi all'applicazione dei benefici su richiesta degli interessati anche alle decisioni più antiche e alle pene già espiate, il che può risultare utile al condannato, come si dirà

6 Cass. Sez. 1^a, sent. n. 5579 del 15.1.2008, rv. 238882.

poi, al fine di computare la carcerazione sofferta e fungibile in espiatione di altre eventuali condanne.

E' da dire a tal punto che, poiché tutti i provvedimenti di clemenza succedutisi nel tempo hanno previsto esclusioni oggettive (volta a volta diverse) dai benefici e hanno individuato - tranne gli ultimi del 1990 e del 2006 - situazioni soggettive di esclusione o di limitazione, con prevalente riguardo alle condanne già riportate dall'interessato, è necessario, soprattutto di fronte a certificati penali voluminosi, conoscere le caratteristiche e i limiti di ogni provvedimento per poter correttamente applicare l'ultimo. Tale necessità discende anche dal fatto che in sede esecutiva l'applicazione dell'amnistia impropria e dell'indulto su di una condanna può avvenire anche a notevole distanza di tempo dall'emanazione del decreto presidenziale, sia perché su richiesta dell'interessato è obbligatoria (art. 672.4 c.p.p.) l'applicazione del beneficio anche su vecchie sentenze e su pene già espiate, sia perché può verificarsi l'eseguibilità della pena a notevole distanza nel tempo, per esempio per effetto della revoca di un'antica sospensione condizionale della pena. In tali casi non sempre è possibile applicare anche ai fatti vecchi l'ultimo beneficio in ordine di tempo, potendo essere utile al condannato l'applicazione di quello più vicino temporalmente al fatto-reato: ciò capita, ad esempio, se condizioni ostative all'applicazione dell'ultimo beneficio si siano verificate in tempo tale da non essere egualmente ostative all'applicazione di quelli precedenti.

Particolare attenzione dovrà essere poi posta nell'applicazione dell'indulto, per evitare che, fatta da più giudici separatamente su condanne diverse, essa porti a riconoscere al condannato il beneficio in misura eccedente quella consentita. E' anche per tale motivo che la norma dell'art. 174 c.p. prevede che in caso di pene concorrenti l'indulto vada applicato una sola volta dopo aver cumulato le pene.

Nel caso di reati riuniti dal vincolo della continuazione tali cause di estinzione del reato e della pena possono essere applicabili per alcuni soltanto dei reati in questione (salvo in casi particolari per gli indulti concessi con i DD.PP.RR. n.413/1978 e n.744/1981): ed ecco presentarsi uno dei casi in cui risulta assolutamente necessario determinare la parte di pena riferibile ai singoli reati posti in continuazione; se tale determinazione non fu fatta dal giudice della cognizione, occorrerà investire il giudice dell'esecuzione.

L'applicazione dell'amnistia impropria e la relativa declaratoria di estinzione del reato nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione può far insorgere per il giudice dell'esecuzione la necessità di rideterminare nuovamente ed

autonomamente la pena. Ed infatti, così come si verifica per il caso di *abolitio criminis* o per il caso di assoluzione sopravvenuta, se il reato estinto per amnistia, la cui pena quindi non può più essere eseguita, è quello posto a base quale reato più grave tra quelli posti in continuazione, ritengo che occorra rideterminare la pena individuando un diverso reato più grave tra quelli rimasti⁷, tanto più se l'aumento computato a titolo di continuazione non corrisponde (per genere, specie e quantità) alla sanzione prevista dalla legge⁸

Se i vari reati in continuazione sono stati commessi in tempi che si pongono a cavallo del termine di efficacia del beneficio o a cavallo del termine di entrata in vigore della legge che lo concede risulta determinante stabilire la quantità di pena inflitta per le singole ipotesi criminose non solo per l'individuazione della pena condonabile, ma anche per la applicabilità stessa del beneficio. E così, ad esempio, se sono stati ritenuti in continuazione più reati di cessione di sostanze stupefacenti commessi alcuni prima del 2.5.2006 e altri dopo il 1.8.2006 risulterà dirimente l'individuazione del reato più grave, posto a base della determinazione della pena, fatta dal giudice della cognizione. Se fosse stato individuato come più grave il reato commesso per ultimo, per il quale sarà stata irrogata inevitabilmente pena in misura non inferiore ad anni 2, il condono non potrà avere alcuna applicazione, poiché quella pena determina la revoca di diritto del beneficio. In caso contrario l'indulto spetterà nella misura massima.

Sul punto si deve far conto di un recente mutamento giurisprudenziale⁹. La Suprema Corte aveva affermato fino all'aprile del 2009 con giurisprudenza assolutamente costante e conforme che se il fatto commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore del D.P.R. o della legge concessiva dell'indulto integra delitto non colposo punibile per sé solo con pena che, pur irrogata nel minimo (tenuto anche conto delle circostanze attenuanti riconosciute), sarebbe comunque superiore a quella che in astratto comporterebbe la revoca del beneficio, la condanna ne comporta comunque la revoca, anche se, per effetto

7 Si consideri che la Suprema Corte (Cass. Sez. 1[^], sent. n. 5690 del 13.10.1997, rv. 208733) ha chiarito che *“Non è consentito unificare, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., con i reati oggetto di sentenze di condanna il reato oggetto di sentenza di proscioglimento perché estinto per amnistia propria”*.

8 Cfr. in senso analogo Cass. Sez. 1[^], sent. n. 18872 del 29.3.2007, rv.237364, Cass. Sez. 5[^], sent. n. 12233 del 24.2.2004, rv. 228762

9 Cfr. Cass. S.U., sent. n. 21501 del 23.4.2009, Rv.243380.

della continuazione, la pena per i singoli reati commessi nel termine dei cinque anni dall'entrata in vigore del decreto presidenziale si dovesse quantificare in misura inferiore al limite previsto per la revoca. Vale a dire che in tema di revoca dell'indulto, nel caso sopra indicato per valutare il superamento del limite di pena preclusivo alla concessione del beneficio, il giudice non deve considerare l'aumento di pena applicato in concreto ma deve aver riguardo alla sanzione edittale minima prevista per il reato, con la massima riduzione consentita in presenza di circostanze attenuanti¹⁰.

Con la sentenza a sezioni unite sopra richiamata nell'aprile del 2009 la Suprema Corte ha modificato completamente tale principio ed ha affermato al contrario che *in tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali - compreso quello più grave - siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta; a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato*. Risulta quindi evidente l'importanza che assume da un lato l'individuazione del reato ritenuto più grave (non può essere consentito di affermare – come pure è stato più volte fatto – che in caso di una serie di reati simili di pari gravità la pena base è individuata in relazione ad uno qualsiasi di essi in modo indistinto) e dall'altro la determinazione della pena anche per i singoli reati satelliti.

Il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti.

Bisogna premettere il “famigerato” provvedimento di “cumulo” forse non merita la fama negativa che lo accompagna, poiché a fronte dei casi - fortunatamente non troppo frequenti - nei quali presenta notevoli difficoltà e problemi giuridici ancora non risolti in modo consolidato, molti sono i casi in cui esso non presenta difficoltà di rilievo.

Si prospetta il caso che a carico dello stesso condannato siano da eseguire più sentenze di condanna a pene concorrenti: sono tali, ormai per consolidata

¹⁰ Cfr. Cass., Sez. 1^a pen., sent. n.5525 del 21/1/1995, rv. n.200.035; Cass. Sez. 1^a pen., sent. n.6396 del 11/12/1997, rv. 209.003; Cass. Sez. 1^a pen., sent. N. 2060 del 11.11.2008, Rv.242837

giurisprudenza, quelle relative a reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione di ciascuna condanna. Secondo la prevalente e ormai consolidata giurisprudenza¹¹, l'inizio della esecuzione e il limite della concorrenza delle pene coincide con il momento di inizio della carcerazione in espiazione ovvero in custodia cautelare di una qualsiasi delle pene in considerazione, mentre nessuna rilevanza può attribuirsi al momento della formazione del giudicato o della concreta emanazione del provvedimenti esecutivi.

L'organo dell'esecuzione individua la necessità (non solo opportunità) del provvedimento di unificazione esaminando il certificato penale del condannato, dal quale emerge (non sempre in modo del tutto chiaro) se per le condanne già iscritte si ponga la necessità di revoca di qualche beneficio ottenuto (sospensioni condizionali, condoni, liberazioni condizionali, liberazioni anticipate) e se esse non siano ancora in tutto o in parte espiate.

Il pubblico ministero competente, e cioè quello presso il giudice dell'esecuzione della condanna passata in giudicato per ultima, ottenuta la situazione esecutiva di tutte le decisioni considerate, con proprio provvedimento le computa una dietro l'altra, sommando aritmeticamente le pene per specie omogenee, tenendo conto dei periodi di carcerazione presofferta relativi alle singole decisioni, tenendo altresì conto dei limiti di espialità dettati dagli artt. 71 e segg. c.p., calcolando anche le pene per le quali opera di diritto la revoca dei benefici della sospensione condizionale e del condono e non computando, invece, quelle per le quali risultino applicabili amnistie o condoni (provvedimenti tutti che vanno contemporaneamente richiesti al giudice dell'esecuzione, che prenderà un provvedimento di natura puramente dichiarativa), giungendo così alla determinazione della pena complessiva unica che rimane da espire, in relazione alla quale si dovrà stabilire se ricorrano le condizioni per disporre la sospensione dell'esecuzione.

Il provvedimento si compone normalmente della intestazione con l'indicazione delle generalità complete del condannato e, se straniero e di incerta identificazione, con l'indicazione del C.U.I. (codice univoco di identificazione), di una parte descrittiva (con l'elencazione delle condanne riportate e con le annotazioni sullo stato di esecuzione ad esse singolarmente riferibili), di una parte motiva (nella quale vanno fornite indicazioni sulla ritenuta competenza, sulle modalità dei calcoli operati, sui benefici ritenuti revocati e su quelli ritenuti in detrazione, etc.) e di una

¹¹ Cfr. Cass. Sez. 1^a pen. Sent. n.17148 del 23.4.2010, rv. 247076; Cass. Sez. 1^a sent. n. 31214 del 18.6.2004, rv.229800; Cass. Sez. 5^a, ord. n.39946 del 11.6.2004, rv. 230135.

parte dispositiva (nella quale viene determinata la pena residua da espiare, della quale si ordina l'esecuzione o la sospensione, a seconda dei casi).

Il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti può divenire complesso allorché, in una situazione di "cumulo giuridico", e cioè quando il limite di espiazione non corrisponde alla somma aritmetica delle pene da espiare poiché opera un limite di espiabilità (ad esempio quello del quintuplo della pena più grave, previsto dall'art. 78 c.p.), intervengono periodi di carcerazione presofferti fungibili solo in relazione ad alcune delle condanne in cumulo ovvero condoni per i quali in alcune condanne ricorrono condizioni ostative all'applicazione.

Si ipotizzi il caso di persona condannata con sei sentenze ciascuna alla pena di mesi due di reclusione, tutte per fatti anteriori all'inizio dell'espiazione di una qualsiasi delle sentenze in questione: trattandosi di pene concorrenti il pubblico ministero, dopo aver rilevato che la pena unica risultante dal cumulo materiale (mesi dodici) è superiore al quintuplo della più grave di esse, in applicazione del limite previsto dall'art. 78, primo comma, c.p., determinerà la pena espianda in complessivi mesi dieci. Il limite del cumulo giuridico non determina, tuttavia, una nuova pena complessiva riferibile in modo definitivo e magari proporzionale alle sentenze prese in considerazione, perché esso è modificabile nel tempo e costituisce solo un limite di espiazione per le pene che in un certo momento siano concorrenti. Per chiarire meglio questo pensiero basterà considerare l'ipotesi (tutt'altro che rara) della sopravvenienza di un'ulteriore condanna a pena concorrente idonea ad innalzare il tetto di espiabilità. Nell'esempio sopra indicato (sei condanne ciascuna a pena di mesi due di reclusione) se dopo il primo provvedimento di cumulo sopravvenisse un'ulteriore condanna a pena di mesi quattro di reclusione, anch'essa per reato commesso prima dell'inizio dell'espiazione ed anch'essa, pertanto, a pena concorrente, il pubblico ministero dovrebbe rifare il cumulo, poiché la pena concorrente più grave non sarebbe più quella di due mesi, ma quella di quattro mesi di reclusione ed essa porterebbe il limite del cumulo giuridico alla pena di mesi venti; risulterebbe, pertanto, più favorevole il cumulo materiale di tutte le pene, ammontanti a mesi sedici di reclusione. Si dimostra quindi che il cumulo giuridico non determina una contrazione delle pene inflitte (come avviene per il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.): queste rimangono integre e verranno per intero espiate se si modificheranno nel tempo le condizioni di operatività dei criteri limitativi.

D'altro canto le norme degli artt. 78 e 80 c.p., non escludono che un soggetto, che abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, possa mai

rimanere detenuto per un periodo complessivamente superiore al quintuplo della condanna più grave o comunque superiore ad anni trenta: da ciò discenderebbe l'impunità per i reati commessi da coloro che stiano scontando o abbiano già scontato una pena pari al limite anzidetto. I criteri moderatori previsti da tali norme operano, quindi, solo tra pene concorrenti (e cioè – come già detto – tra pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione di ciascuna delle condanne in esame): non è consentita una generale ed indiscriminata cumulabilità delle pene inflitte per reati diversi, in relazione ai quali vi furono diversi periodi di carcerazione presofferta o espiata, anche perché si determinerebbe inevitabilmente l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, ciò in violazione del principio secondo cui la pena non può precedere il reato incoraggiandone la reiterazione¹².

Ci si domanda a tal punto cosa accade quando, in una situazione di cumulo giuridico¹³, si verifica che ad alcune soltanto delle pene cumulate sia applicabile un indulto (per tempo del commesso reato o per esclusioni oggettive dal beneficio) ovvero che la custodia cautelare sofferta per alcune delle condanne in cumulo non sia fungibile per il limite di tempo con tutte le pene considerate ovvero che un reato tra quelli di cui alle condanne in esecuzione risulti commesso nel corso dell'espiazione delle precedenti pene.

In ordine all'applicazione del condono sulle pene cumulate la giurisprudenza della Suprema Corte si è ormai consolidata nel senso che occorre *dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili per l'intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono*¹⁴

Quanto alla operatività dei limiti di espiabilità in caso di condanna inflitta per reato commesso nel corso dell'espiazione di altre pene è da dire che occorre

12 Cfr. Cass. Sez. 2^a pen. 13/1/1976, Grestini; Cass. Sez. 6^a pen. 17/3/1982, Morelli; Cass., sez. 6^a pen., sent. n. 941 del 15/6/1982; Cass. Sez. 1^a pen., 28/2/1992, Pilone; Cass. sez. 1^a pen., sent. n.2020 del 15/10/1992; Cass., sez. 1^a pen., sent. n. 3923 del 2/12/1992; Cass. sez. 5^a pen., sent. n. 2064 del 8/2/1993

13 In caso di cumulo materiale non vi sarebbe alcun problema, poiché i benefici si riferirebbero singolarmente alle condanne non ostative e nei limiti delle singole capienze di pena.

14 Cass. Sez. 1^a, sent. n. 46279 del 13.11.2007, rv.238427; Cass. Sez. 1^a, sent. n. 12709 del 6.3.2008, rv.239377.

procedere a cumuli parziali e susseguenti avendo come limite temporale proprio il giorno del commesso reato, in modo che la pena inflitta per tale reato va posta in cumulo (materiale o giuridico a seconda dei casi) con il residuo della pena inflitta per quelli precedenti. Il residuo della pena risultante dal primo cumulo (o dai precedenti cumuli, se il caso si verifica a catena) va calcolato come se si trattasse di una pena unica concorrente con quelle successive, che potrà essere valutata singolarmente anche ai fini della determinazione della pena più grave.

Consideriamo quindi i documenti che vi ho trasmessi come esempio, traccia per la discussione.

Esempio n.1.

In tale provvedimento vengono in rilievo:

- a- l'esclusione dal computo delle pene di quelle inflitte per fatti depenalizzati ancor prima della pronuncia contestualmente richiesta al giudice dell'esecuzione. Se il fatto depenalizzato fosse stato compreso con altri in continuazione, avrebbe dovuto essere espunta dal calcolo la sola pena riferibile a tale fatto e se tale pena non fosse stata determinata con precisione dal giudice della cognizione, avremmo dovuto chiederne la determinazione specifica al giudice dell'esecuzione;
- b- la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena: trattandosi appunto di revoca "di diritto", cioè che opera *ex lege* in modo automatico, senza alcuna discrezionalità da parte del giudice, la pena inflitta viene già compresa nel calcolo e posta in esecuzione, ancor prima della declaratoria del giudice dell'esecuzione, declaratoria che ha natura puramente dichiarativa di un effetto già realizzatosi;
- c- l'applicazione del condono su pene espiate con recupero del presofferto in espiazione di altre pene per il principio della fungibilità.

Esempio n. 2.

In tale provvedimento si nota l'applicazione dei condoni precedenti secondo la maggiore utilità del condannato, l'utilizzazione della carcerazione presofferta ed espia con i limiti temporali della fungibilità, la revoca dei benefici già concessi.

Esempio n. 3.

Nel provvedimento n. 3 si affrontano i problemi della revoca e dell'applicazione dei condoni successivamente intervenuti, dell'applicazione dei

criteri limitativi del cumulo giuridico in cumuli parziali e separati, dell'utilizzazione della carcerazione presofferta nel cumulo giuridico e dell'applicazione del condono nel cumulo giuridico.

Esempio n. 4.

Anche in tal caso si verifica la necessità di cumuli parziali, si evidenzia il limite di applicazione del condono sul cumulo giuridico e l'efficacia dei provvedimenti di riconoscimento della continuazione nella fase esecutiva.

Esempio n. 5.

Si verificano gli effetti della ritenuta continuazione su pena già condonata e la preclusione alla sospensione dell'esecuzione e alla prosecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in conseguenza del titolo di reato

Esempio n. 6

Si verifica la possibilità dell'applicazione del condono sulle pene cumulate in relazione a quelle inflitte per reati non esclusi dal beneficio e la possibilità di sospensione dell'esecuzione in applicazione del cd. Principio di *scorporo* delle pene inflitte per reati ostativi, già espiate.

*Incontro di studio per uditori giudiziari
Roma, 31 marzo 2011
Bruno Fenizia*